

# COMUNE DI SANT'URBANO

Provincia di Padova

**C.C. N. 27 del 25-06-2015**

## Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale

**OGGETTO: TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI). ANNO 2015. INDIVIDUAZIONE ANALITICA DEI SERVIZI E DETERMINAZIONE ALIQUOTE, DETRAZIONI E QUOTA A CARICO DELL'OCCUPANTE.**

L'anno **duemilaquindici** il giorno **venticinque** del mese di **giugno** alle ore **20:40**, in questa Sede Municipale, per determinazione del Sindaco con inviti diramati in data utile, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione Ordinaria - Seduta Pubblica di Prima convocazione.

Eseguito l'appello risulta:

<b>SBICEGO AUGUSTO</b>	P	<b>DAL BELLO FEDERICO</b>	P
<b>ROMANATO CARMEN</b>	P	<b>TARGA BERTILLA</b>	A
<b>ZAMARCO MANUELA</b>	P	<b>TRIVELLATO ENZO</b>	P
<b>SIVIERO BERTILLA</b>	P		

(P)resenti n. 6, (A)ssenti n. 1

E' presente al tavolo consiliare l'Assessore esterno sig. Egidio Zanovello.

Assiste il Segretario Comunale CASUMARO MORENA.

Il Presidente Signor SBICEGO AUGUSTO nella sua qualità di SINDACO assume la presidenza e, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio Comunale a deliberare sull'oggetto indicato.

Designati a scrutatori della votazione i Signori:

ZAMARCO MANUELA  
DAL BELLO FEDERICO  
TRIVELLATO ENZO

## PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

**VISTO** l'art. 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013 (c.d. Legge di Stabilità), che ha istituito l'imposta unica comunale (IUC), che si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

**CONSIDERATO** che i presupposti impositivi sono:

- Il possesso di immobili;
- La fruizione di servizi comunali.

**RILEVATO** che il tributo sui servizi indivisibili rappresenta la quota della componente relativa ai servizi fruiti a carico sia del possessore che dell'occupante dell'immobile;

**VISTO:**

- il comma 676 dell'art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 il quale stabilisce che, "*L'aliquota di base della TASI è pari all'1 per mille. Il comune, con deliberazione del consiglio comunale, adotta ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. n. 446 del 1997, può ridurre l'aliquota fino all'azzeramento*";
- il comma 677 dell'art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 il quale cita : "*Il comune, con la medesima deliberazione di cui al comma 676, può determinare l'aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile. Per il 2014 e per il 2015 l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille. Per gli stessi anni 2014 e 2015, nella determinazione delle aliquote TASI possono essere superati i limiti stabiliti nel primo e nel secondo periodo, per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate di cui all'art. 13, comma 2 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 214, detrazioni d'imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti a quelli determinatisi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dall'art. 13 del citato D.L. n. 201 del 2011*".
- Il comma 678 dell'art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 fissa che, "*per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 13, comma 8, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modifiche e integrazioni, l'aliquota TASI non può comunque eccedere il limite di cui al comma 676 del presente articolo*", pari all'1 per mille;
- Il comma n. 681 della citata legge stabilisce che "*Nel caso in cui l'unità immobiliare è occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria. L'occupante versa la TASI nella misura, stabilita dal comune nel regolamento, compresa fra il 10 e il 30 per cento dell'ammontare complessivo della TASI, calcolato applicando l'aliquota di cui ai commi 676 e 677. La restante parte è corrisposta dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare*".

**CONSIDERATO** che il vigente Regolamento comunale per l'applicazione dell'Imposta Unica Comunale (IUC) approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 13 del 21.05.2014, agli artt. 28 e 29 prevede che, con la deliberazione di approvazione delle aliquote, lo stesso organo stabilisca le aliquote, detrazioni, riduzioni e/o agevolazioni e l'individuazione dei servizi indivisibili e l'indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta;

**VISTO** anche l'art. 26, comma 6 del succitato regolamento, il quale stabilisce che la percentuale dovuta dall'occupante, compresa tra il 10 e il 30 per cento del tributo, è fissata dal Consiglio Comunale con la deliberazione di approvazione delle aliquote;

**VISTA** la deliberazione di Consiglio Comunale n. 26 in data odierna, che conferma le aliquote dell'Imposta Municipale Propria per l'anno 2015;

**RICHIAMATA** la deliberazione di Consiglio Comunale n. 15 del 21.05.2014 circa l'individuazione analitica dei servizi e determinazione aliquote, detrazioni e quota a carico dell'occupante per la TASI per l'anno 2014;

**ATTESO** che per l'anno in corso, dopo un'oculata operazione di riduzione del debito pubblico con applicazione dell'avanzo di amministrazione, è possibile ridefinire in diminuzione le aliquote TASI precedentemente approvate col succitato provvedimento n. 15/2014;

**CONSTATATO** che per servizi indivisibili comunali s'intendono, in linea generale, i servizi forniti dai comuni alla collettività per i quali non è prevista una tariffa secondo le seguenti definizioni:

- Servizi generali, attività, opere la cui utilità ricade omogeneamente su tutta la collettività del paese;
- servizi dei quali beneficia l'intera collettività, ma di cui non si può quantificare il maggiore o minore beneficio tra un cittadino ed un altro e per i quali non è pertanto possibile effettuare una suddivisione in base all'effettiva percentuale di utilizzo individuale;

**VISTI** i servizi essenziali posti a carico del bilancio che vengono riportati dal seguente elenco dettagliato, con indicati i relativi costi complessivi di riferimento:

✓ (3.1) pubblica sicurezza	€ 32.876,62
✓ (10.5) servizi cimiteriali	€
31.257,00	
✓ (8.1) servizi di manutenzione stradale, verde pubblico,	€ 34.825,33
✓ (8.2) illuminazione pubblica	€ 146.564,31
✓ (1.7) servizio anagrafe	€ 67.245,87
✓ (9.3) protezione civile	€ 67,50
<b>TOTALE</b>	<b>€ 312.836,63</b>

**VISTO** il comma 159 dell'art. 1, della Legge 27/12/2006 n. 296, il quale dispone che gli enti locali deliberino le tariffe e le aliquote relative ai tributi di propria competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;

**ATTESO** che, con Decreto del Ministero dell'Interno del 13 maggio 2015, il termine per la deliberazione del bilancio annuale di previsione degli enti locali per l'esercizio 2015, è ulteriormente differito al 30 luglio 2015;

**VISTO** il D.lgs. n. 267/2000;

**VISTI** gli allegati pareri favorevoli espressi dal funzionario competente ex art. 49- D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 "Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali", così come modificato dall'art. 3, comma 1, lett. b) del D.L. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con modificazioni nella Legge 7.12.2012, n. 213;

**VISTO** l'art. 42 del D.Lgs 267/2000, circa le competenze del Consiglio Comunale;

#### **SI PROPONE**

1. di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
2. di individuare i seguenti servizi indivisibili, con relativi costi di riferimento, alla cui copertura la TASI è diretta:

✓ (3.1) pubblica sicurezza	€ 32.876,62
✓ (10.5) servizi cimiteriali	€
31.257,00	
✓ (8.1) servizi di manutenzione stradale, verde pubblico,	€ 34.825,33
✓ (8.2) illuminazione pubblica	€ 146.564,31

✓	(1.7) servizio anagrafe	€ 67.245,87
✓	(9.3) protezione civile	€ <u>67,50</u>
	TOTALE	€ 312.836,63

3. di approvare per l'esercizio 2015 le seguenti aliquote del Tributo Servizi Indivisibili "TASI", in diminuzione rispetto al 2014:

- a) **1,9 per mille** per le unità immobiliari non classificate nelle categorie A/1, A/8 o A/9 destinate ad abitazione principale, dal possessore e alle relative pertinenze – nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna categoria C/2, C/6 e C/7 – non soggette all'IMU;
- b) **0,2 per mille** per le abitazioni principali classificate nelle categorie A/1, A/8 o A/9 e alle relative pertinenze – nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna categoria C/2, C/6 e C/7 - soggette a IMU nella misura del 5,8 per mille e alla detrazione di € 200,00;
- c) **1,9 per mille** per le unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o diversamente abili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata – non soggette all'IMU;
- d) **1,9 per mille** per le unità immobiliari possedute dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato ed iscritti all'AIRE, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che le stesse non risultino locatae – non soggette all'IMU;
- e) **1,9 per mille** per le unità immobiliari concesse in comodato dal soggetto passivo dell'imposta a parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale alle condizioni previste dall'art. 15, comma 4, del Regolamento per l'applicazione della IUC, limitatamente ad una sola unità immobiliare ed alla quota di rendita catastale non eccedente il valore di € 500,00 – non soggette all'IMU;
- f) **0,8 per mille** per le unità immobiliari di cui al precedente punto e) relativamente alla quota di rendita catastale eccedente il valore di € 500,00 - soggette all'IMU nella misura del 9,4 per mille;
- g) **1,9 per mille** alla casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- h) **1,9 per mille** a un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;
- i) **1,9 per mille** alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
- j) **1,9 per mille** alle unità immobiliari destinate ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008;
- k) **1 per mille** per i fabbricati rurali ad uso strumentale;
- l) **0 per mille** per i fabbricati produttivi censiti nelle seguenti categorie catastali: D1 – D7 – D8 – C3;

- m) **0,8 per mille** sulle rimanenti tipologie di immobili non ricomprese nei punti precedenti;
4. di determinare la quota del tributo a carico dell'occupante nella misura del 10%, fatte salve le disposizioni di cui all'art. 26 del regolamento per l'applicazione della IUC;
  5. di approvare la detrazione di € 50,00 (cinquanta//00) complessiva a favore dei soggetti passivi residenti nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e assimilata, con rendita catastale non eccedente ad € 300,00 (le abitazioni di cui sopra con rendita catastale eccedente ad € 300,00 saranno soggette al pagamento della TASI senza alcuna detrazione);
  6. di dare atto che tali aliquote e detrazioni decorrono dal 1 gennaio 2015;
  7. di dare atto che la stima del gettito del tributo per l'anno 2015 è prevista in € 144.257,00, che garantisce una copertura del costo dei servizi indivisibili come sopra individuati pari al %;
  8. di incaricare il Responsabile dell'Area Servizi Generali di trasmettere copia della presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, con le modalità previste dalla vigente normativa.

=°=

Terminata la lettura dell'argomento posto all'ordine del giorno da parte del **Sindaco-Presidente** e non avendo alcun Consigliere chiesto di intervenire dopo che è stata dichiarata aperta la discussione, viene messa ai voti la proposta di deliberazione di cui all'oggetto.

## **IL CONSIGLIO COMUNALE**

**VISTA** la proposta di deliberazione così come sopra articolata;

**DATO ATTO** che nessun Consigliere ha chiesto di intervenire;

**PRESO ATTO** degli allegati pareri espressi dal competente funzionario responsabile ai sensi dell'art.49 del D.Lgs. n. 267/2000, così come modificato dall'art. 3, comma 1, lett. b) del D.L. 10.10.12, n.174, convertito in Legge 7.12.12 n. 213;

**RITENUTA** la proposta meritevole di approvazione;

**VISTO** l'art. 42 del D.L. 18 agosto 2000 n. 267, in merito alle competenze del Consiglio Comunale;

**Con voti** espressi per alzata di mano: Consiglieri presenti n. 6, votanti n. 5, astenuti n. 1 (Trivellato), voti favorevoli n. 5,

## **DELIBERA**

- 1) di approvare, come approva, la suesposta proposta di deliberazione nel suo testo integrale al quale si richiama per relationem.

=°=

Quindi, su proposta del **Presidente**,

### **IL CONSIGLIO COMUNALE**

Considerata l'urgenza di adottare il presente provvedimento per dare seguito agli adempimenti di competenza dell'Amministrazione;

Con voti espressi per alzata di mano: Consiglieri presenti n. 6, votanti n. 5, astenuti n. 1 (Trivellato), voti favorevoli n. 5,

### **DELIBERA**

di dichiarare immediatamente eseguibile la presente deliberazione a norma di legge.

Letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente  
SBICEGO AUGUSTO

Il Segretario Comunale  
CASUMARO MORENA

---

Reg. P. A. n. 342

**QUESTA DELIBERAZIONE**

viene pubblicata all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi dal 02-07-2015 al  
17-07-2015 ai sensi dell'art. 124 del Decreto Legislativo n. 267/2000.

Addì 02-07-2015

Il Responsabile di Segreteria  
Lorenzetto Zeno

---

La presente deliberazione è trasmessa per competenza,  
al seguente ufficio: \_\_\_\_\_  
e per conoscenza: \_\_\_\_\_

Lì, \_\_\_\_\_

Il Segretario Comunale  
Casumaro Morena

---

Questa deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 134, comma 3, del  
Decreto Legislativo n. 267/2000.

Addì \_\_\_\_\_

Il Responsabile di Segreteria